

**COMUNE DI MOTTA DE' CONTI**

**REGOLAMENTO  
CONCESSIONE  
BONUS BEBE'**

## REGOLAMENTO CONCESSIONE BONUS BEBE'

Regolamento Comunale per la concessione di benefici una tantum denominati "Bonus Bebè" correlati alle nascite e alle adozioni di minori.

### ART.1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione alla politica dell'Amministrazione comunale di Motta de' Conti che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto dei benefici "una tantum" denominati "Bonus bebè", correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1 gennaio 2024.

### ART.2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) nucleo familiare: il nucleo familiare così come definito dall'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159
- b) primo figlio: il figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio o adottato;
- c) secondo figlio: il figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio o adottato successivamente al primo figlio;
- d) terzo figlio: il figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio o adottato successivamente al secondo figlio;
- e) quarto figlio e successivi: il figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio o adottato successivamente al terzo figlio;
- f) figli gemelli: i figli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio qualora la nascita sia avvenuta con le modalità del parto gemellare o i figli adottivi, anche se non fratelli, qualora siano stati adottati contemporaneamente, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti nel cui nucleo familiare di appartenenza risultino o meno presenti, alla data della nascita o adozione, altri fratelli o sorelle;
- g) adozione: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (diritto del minore ad una famiglia).

### ART. 3 Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda

1. I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di assegno possono essere:

- a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
- b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
- c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affidamento condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
- d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore;

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data del giorno di nascita .
3. Quello tra i due genitori che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), non ha presentato la domanda non può presentare analoga domanda per il medesimo figlio.

#### ART. 4 Requisiti

Il bonus è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione della nascita di un figlio o adozione di minore (fino al compimento del decimo anno di età) avvenuta a partire dal 1 gennaio 2024.

Al fine della concessione del beneficio alla data di nascita del figlio o di adozione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. il figlio deve essere residente nel Comune di Motta de' Conti al momento di presentazione della domanda;
2. almeno uno dei due genitori, al momento della nascita del figlio, deve essere residente presso il Comune di Motta de' Conti da almeno 12 mesi, ovvero, se straniero, residente sul territorio nazionale da almeno 24 mesi e deve contemporaneamente appartenere ad una delle seguenti categorie:
  - essere cittadino italiano;
  - essere cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
  - essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
  - essere titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
  - essere straniero di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. il richiedente ed i componenti della famiglia anagrafica, così come risultante dagli archivi anagrafici comunali, devono essere in regola con:
  - ✓ non avere procedimenti penali in corso
  - ✓ non avere contenziosi, anche stragiudiziali instaurati con il Comuneil tutto a far data dal 1 gennaio dell'anno di nascita

#### Art. 5 Termine e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet.

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative ed essere presentate al protocollo dell'ente.

La domanda è presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di nascita o di adozione del figlio per il quale è richiesto il bonus, ad eccezione dell'anno 2025 ove è previsto che la domanda possa essere presentata entro 90 giorni dall'adozione del presente regolamento.

Nel caso di adozione il predetto termine perentorio decorre dalla data del provvedimento di adozione.

La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e qualità personali posseduti dai richiedenti ai sensi dell'articolo 3, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

#### Art. 6 Qualificazione del beneficio

Il bonus è concesso una tantum alla nascita del bambino e relativo importo è determinato annualmente dalla Giunta Comunale in relazione alle disponibilità di bilancio.

In tale deliberazione la Giunta individuerà:

- l'entità del beneficio;
- la tipologia del beneficio (erogazione economica o buono spesa/voucher);
- l'eventuale graduazione in caso di più figli;
- l'eventuale graduazione in caso di figli gemelli.

Il beneficio consiste in:

- erogazione economiche

#### Art. 7 Cumulabilità

Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno alla natalità.

#### Art. 8 Disposizioni transitorie

Per le nascite ed adozioni avvenute a partire dal 1 gennaio 2024 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di bonus deve essere presentata nel termine perentorio del 31 dicembre

#### Art. 9 Verifiche

Ai sensi dell'art. 71 del DPR N. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata mediante confronto tra i dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in proprio possesso. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

#### Art. 10 Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie disponibili, nel caso dell'esaurimento delle stesse, con semplice delibera di Giunta Comunale, potrà in qualsiasi momento chiudere l'accettazione di nuove domande.